

## ALLEGATO 2

### Contribuzione studentesca e benefici universitari A.A. 2023/24

#### IMPORTI e SCADENZE per il versamento della contribuzione studentesca

➤ Studenti che si iscrivono ai Corsi di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)

#### 1^ RATA

scadenza → **03 ottobre 2023**

La 1^ rata comprende le seguenti voci:	importi a.a. 2023/24	
<b>imposta di bollo</b>	€	16,00
<b>tassa regionale (*)</b>	€	120,00
<b>TOTALE 1^ rata</b>	<b>€</b>	<b>136,00</b>

(\*) La **tassa regionale** è commisurata all'*ISEE per il diritto allo studio Universitario* (ISEE-U). In base alle disposizioni dell'art. 5 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (nel seguito "Regolamento"), concordate con ALISEO (*Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento*) al fine di una riduzione delle pratiche di rimborso, al momento dell'iscrizione lo studente versa la **tassa regionale** nell'importo minimo previsto di € 120,00. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U (tramite autocertificazione *online* da parte dello studente), l'importo della **tassa** è ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito è ricompreso tra le voci pagabili di *default* con la 2^ rata della contribuzione studentesca. Qualora la 2^ rata sia pari a zero, il conguaglio dovrà essere comunque versato entro i termini di scadenza della 2^ rata.

Qualora lo studente non produca attestazione ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato in base all'importo massimo previsto di **tassa regionale** (ad oggi € 160,00).

Gli importi della **tassa regionale**, corrispondenti alla fascia reddituale di appartenenza dello studente, sono reperibili sul sito web di ALISEO (<https://www.aliseo.liguria.it/>).

Sono esonerati dal versamento della **tassa regionale** gli studenti che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 8.2 del Regolamento.

#### 2^ RATA

scadenza → **13 dicembre 2023**

La seconda rata è costituita da una quota pari alla metà del **Contributo Universitario**.

Come già indicato, è ricompresa nella 2^ rata anche l'eventuale quota a conguaglio della **tassa regionale**.

### 3<sup>a</sup> RATA

scadenza → **20 giugno 2024**

- 1<sup>a</sup> quota 3<sup>a</sup> rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 maggio 2024;
- 2<sup>a</sup> quota 3<sup>a</sup> rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 giugno 2024 (scadenza ufficiale);  
oppure, a scelta dello studente
- Versamento dell'intero importo della 3<sup>a</sup> rata entro il 20 maggio 2024;  
oppure, a scelta dello studente
- Versamento dell'intero importo della 3<sup>a</sup> rata entro il 20 giugno 2024 (scadenza ufficiale).

Il calcolo delle maggiorazioni per tardivo versamento decorrerà dal giorno successivo alle scadenze ufficiali.

La 3<sup>a</sup> rata è costituita dalla quota a conguaglio del Contributo Universitario.

Il **Contributo Universitario** è calcolato, per ciascuno studente, sulla base di funzioni matematiche crescenti e diversificate a seconda della fascia di reddito ISEE-U, entro un valore minimo e massimo dipendente dalla capacità contributiva dello studente, in base alla condizione economica del proprio nucleo familiare, e dalla classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

INDICATORE ISEE-U	1° CLASSE contributiva - Importi			2° CLASSE contributiva - Importi		
	GRUPPI CONTRIBUTIVI			GRUPPI CONTRIBUTIVI		
	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Da € 0,00 a € 13.000	€ 0	€ 200	€ 450	€ 0	€ 200	€ 450
Da € 13.000 a € 24.000		da € 200 a € 940	da € 450 a € 940		da € 200 a € 1020	da € 450 a € 1020
da € 24.000 a € 30.000	da € 0 a € 940					
da € 30.000 a € 65.000	da € 940 a € 2400			da € 1020 a € 2650		
da € 65.000 a € 100.000	da € 2400 a € 2750			da € 2650 a € 3000		
oltre € 100.000 ovvero in assenza di ISEE-U	€ 2750			€ 3000		

#### **Legenda:**

**1<sup>a</sup> Classe contributiva** - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

**2<sup>a</sup> Classe contributiva** - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

#### **Gruppo 1: studenti appartenenti a una delle seguenti categorie**

- Studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico;
- Studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

**Gruppo 2:** studenti iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla

durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

**Gruppo 3:** studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo e che:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Per gli studenti rientranti nei Gruppi 1 e 2, l'ammontare del *contributo universitario* è calcolato a partire dalle modalità previste per il Gruppo 3 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento, revisionate per l'a.a. 2023/24 in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 1014/2021, che ha confermato, a decorrere dall'anno accademico 2021/22, l'incremento del *Fondo di Finanziamento Ordinario* degli Atenei finalizzato al supporto degli interventi stessi (art. 1, comma 518, Legge 178/2020).

Per gli studenti del Gruppo 3, l'ammontare iniziale del *contributo universitario* varia linearmente in funzione dell'ISEE-U posseduto, tra gli importi minimi e massimi previsti nelle diverse fasce di reddito. L'ammontare finale è in seguito determinato tenendo conto degli eventuali esoneri e/o premi a cui ha diritto lo studente.

#### Isritti fuori corso (art. 11 Regolamento)

Per gli studenti iscritti fino alla 3<sup>a</sup> volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà calcolato con le modalità ordinarie.

Per gli iscritti dalla 4<sup>a</sup> volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà maggiorato del **30 %**, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.3, lettera d) del Regolamento.

#### Isritti a tempo parziale (art. 12 Regolamento)

##### **1<sup>a</sup> categoria**

piano di studi **fino a 15 crediti**

→ il *contributo universitario* è pari al 25% dell'importo ordinario

##### **2<sup>a</sup> categoria**

piano di studi **fino a 30 crediti**

→ il *contributo universitario* è pari al 50% dell'importo ordinario

Lo studente può simulare il calcolo del Contributo Universitario alla pagina web:  
<https://servizionline.unige.it/studenti/calcoloratestudenti/>.

#### **TARDIVO VERSAMENTO**

In caso di tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca, lo studente è tenuto al versamento di una **maggiorazione** rapportata ai giorni di ritardo.

Si propone di confermare il prolungamento del periodo di vigenza della maggiorazione agevolata di €20,00, precedentemente prevista per i ritardi da 1 a 10 gg, fino a 30 gg di ritardo, analogamente a quanto deliberato per gli anni accademici 2021/22 e 2022/23 quale intervento agevolativo nei confronti degli studenti nell'ambito delle misure adottate per far fronte alle difficoltà economiche causate dalla crisi

epidemiologica:

<b>Maggiorazione</b> Per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 30 giorni € 52,00 per ritardi oltre i 30 giorni
--	---

Il versamento tardivo della 1<sup>a</sup> rata comporta, inoltre, una maggiorazione della tassa regionale, stabilita da [ALISEO](#).

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

Il versamento delle rate della contribuzione studentesca deve essere effettuato con le modalità indicate alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ateneo ha aderito al sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni "pagoPA", realizzato da AgID "Agenzia per l'Italia Digitale" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

In ottemperanza a disposizioni legislative inerenti l'utilizzo della piattaforma di pagamento digitale (da ultimo, art. 24, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) a partire dal 1° marzo 2021 i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) hanno l'obbligo di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale pagoPA. Conseguentemente, **non è più possibile** pagare *online* con carta di credito **mediante POS virtuale KeyClient**. La modalità di versamento con carta di credito è disponibile esclusivamente attraverso il "**modello 1**" del servizio pagoPA.

Per l'accesso, lo studente deve essere in possesso delle **credenziali personali UniGE-PASS**. In caso di smarrimento, una nuova password può essere richiesta direttamente *online* tramite il servizio di recupero della password UniGE-PASS: <https://unigepass.unige.it/recupero.php>.

Per procedere con il pagamento *online*, lo studente deve avere un **indirizzo e-mail** registrato sui Servizi Online dell'Università. Per registrare un nuovo indirizzo e-mail, lo studente può accedere alla pagina <https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php>.

#### ➤ **Studenti che si iscrivono, a vario titolo, a singole attività formative (singoli insegnamenti) (artt. 15 e 16 del Regolamento).**

Coloro che, **non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo**, si iscrivono a singoli insegnamenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singole attività formative") e di un contributo di € 50,00 moltiplicato per il numero di *crediti formativi universitari* (CFU) assegnato al singolo insegnamento.

Per i laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Gli studenti **iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** possono inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi.

Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, gli studenti possono inserire ulteriori 6 CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori crediti, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario (€ 25,00).

**Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.**

### ➤ **Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "Carriera Ponte") – (Art. 17 del Regolamento)**

Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'Università deve stabilire, in base all'art. 6 del D.M. 270/2004, criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale dello studente verificata con modalità definite nel regolamento didattico.

Per tutte le attività formative richieste è dovuta dallo studente, al momento dell'iscrizione, esclusivamente **l'imposta di bollo**.

Nel caso in cui lo studente, successivamente all'acquisizione dei crediti della *carriera ponte*, **non si iscriva** alla laurea magistrale e richieda comunque il riconoscimento della formazione effettuata, la certificazione è condizionata al versamento di un contributo, calcolato sulla base delle disposizioni previste per l'iscrizione ai singoli insegnamenti di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento.

### ➤ **Iscrizioni a Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca**

Gli studenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale (graduata in base all'ISEE-U – importo max € 160,00) entro le scadenze indicate alle seguenti pagine web:

- <https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/>;

- <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di Specializzazione sono, inoltre, tenuti al versamento annuale di un contributo universitario da versare in due rate:

- 1<sup>a</sup> rata, pari a € 450,00;
- 2<sup>a</sup> rata stabilita dal Consiglio della competente struttura didattica.

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, sono **esonerate** dal versamento del contributo annuale.

### ➤ **Iscrizione ai Master universitari di 1° e 2° livello**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del *Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello*:

"1. Ai partecipanti al corso è richiesto il versamento di una tassa di iscrizione e di un contributo.

*omissis*

3. L'ammontare della tassa è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo".

<https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/>

Poiché la tassa di iscrizione, stabilita dallo Stato, è stata eliminata in seguito all'emanazione della Legge n. 232/2016, che ha abrogato l'art. 2 del D.P.R. 306/1997, si propone che i partecipanti versino:

- imposta di bollo (€ 16,00);
- *contributo universitario fisso* di € 250,00 da introitare a bilancio per la copertura dei costi per i servizi amministrativi e il personale;
- *contributo stabilito dalla struttura didattica* proponente.

**Per quanto riguarda la contribuzione, l'importo di € 5,00 rappresenta la misura minima da versare nonché per eventuali rimborsi. Al di sotto di tale soglia non sono più dovuti versamenti, né effettuati rimborsi.**

## ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI

<p><b>Contributo per attività sportive a favore del CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).</b> E' ricompreso nel contributo universitario onnicomprensivo.</p>	<p>€ 3,00</p>
<p><b>Contributo di trasferimento</b></p>	<p>€ 200,00</p>
<p><b>Contributo per la ricognizione della carriera pregressa</b></p>	<p>€ 200,00 nel caso di interruzione per <u>un solo anno accademico</u>;</p> <p>€ 100,00 per ogni anno accademico di interruzione <u>successivo al primo e fino all'ottavo</u>;</p> <p>€ 900,00 nel caso di interruzioni <u>oltre otto</u> anni accademici.</p> <p>In caso di ricognizione, lo studente è tenuto a sanare la propria posizione contributiva pregressa, tramite il versamento di eventuali tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione precedenti.</p>
<p><b>Contributo per iscrizione a seguito di decadenza presso altro Ateneo</b> Per gli studenti che si iscrivono presso questa Università sulla base di carriere svolte e dichiarate decadute presso altri Atenei, è previsto, oltre alla contribuzione studentesca relativa all'anno di iscrizione, un contributo aggiuntivo</p>	<p>€ 500,00</p>
<p><b>Contributo "studio del caso"</b> (Valutazione di carriera pregressa per il conseguimento o riconoscimento di un titolo accademico)</p>	<p>€ 100,00</p>
<p><b>Contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale</b></p>	<p><b>a) € 30,00</b> per i test TOLC organizzati da CISIA;</p> <p><b>b) € 50,00</b> per gli altri concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza;</p> <p><b>c) € 30,00</b> per gli altri concorsi di ammissione <u>svolti con differenti modalità da quella in presenza.</u></p>
<p><b>Contributo alle spese per le prove di selezione relative ai corsi <i>post-lauream</i></b></p>	<p>€ 50,00</p>
<p><b>Contributo per le attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento</b></p>	<p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo universitario proporzionale rispetto al percorso compensativo da intraprendere:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso compensativo di 60 CFU = € 2700,00</li> <li>• percorso compensativo di 90 CFU = € 3800,00</li> <li>• percorso compensativo di 120 CFU = € 4900,00</li> </ul>
<b>Contributo di equipollenza</b>	€ 500,00 (di cui € 100,00 a titolo di “studio del caso”)
<b>Contributo duplicato diploma laurea</b>	€ 70,00
<b>Contributo duplicato badge</b>	€ 15,00 per 1^ e 2^ richiesta € 30,00 per richieste successive alla 2^
<b>Contributo Esami di laurea Professioni sanitarie</b>	€ 250,00
<b>Contributo abilitazione professionale postlauream</b>	<p>€ 200,00 (per procedure di abilitazione professionale <i>postlauream</i> sessione di novembre 2023)</p> <p>€ 250,00 (per procedure di abilitazione professionale <i>postlauream</i> indette nell'anno 2024)</p> <p>€ 100,00 (per prove integrative ai fini iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto n. 63/2016)</p>
<b>Contributo per riconoscimento della carriera pregressa a seguito di rinuncia agli studi</b>	<p>€ 800 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nell'anno accademico <u>precedente</u> a quello in cui viene richiesto il riconoscimento;</p> <p>€ 700 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nel <u>secondo o terzo</u> anno accademico precedente a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p>€ 600 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nel <u>quarto o quinto</u> anno accademico precedente a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p>€ 500 nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata dal <u>sesto anno accademico o precedenti</u> a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p>
<b>Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca</b>	<p>€ 20,00 per ritardi da 1 a 30 giorni</p> <p>€ 52,00 per ritardi oltre i 30 giorni</p>

<b>Maggiorazione per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione (oltre i termini fissati dall'Ordinanza Ministeriale).</b>	€ 52,00
<b>Recupero spese postali per spedizione agli studenti di documenti inerenti la carriera universitaria (es. diploma di laurea, certificati, ...) + diritti di segreteria.</b>	€ 15,00

## Contributo Universitario-ESONERI PARZIALI O TOTALI (artt. 8 e 9 Regolamento)

### ESONERI TOTALI (art.8 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti in possesso dei requisiti di cui all' <b>art. 6, comma 3, lettere a) e b)</b> del Regolamento (art.1, commi 255 e 256 L.232/2016, come modificati dal D.M. 1014/2021)	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Esonero per studenti <b>vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario</b> erogate dall'agenzia regionale (ALISEO)	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata (tali studenti sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale)
Esonero per studenti <b>con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata (gli studenti con <u>invalidità pari o superiore al 66%</u> sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale come da disposizioni del <i>Piano Regione Liguria per il diritto allo studio universitario-2011</i> )
Esonero per studenti stranieri <b>beneficiari di borse di studio annuali del Governo italiano</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Esonero per studenti costretti a <b>interrompere</b> gli studi per <b>infermità gravi</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Esonero per studenti stranieri cui sia riconosciuto lo <b>status di rifugiato</b> o di <b>protezione internazionale</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Studenti <b>detenuti</b> presso le case circondariali di Genova (convenzione con Prap del 13/09/2021)	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura dei costi relativi al versamento dell'imposta di bollo
Esonero per studenti <b>con più di 65 anni di età</b> che si iscrivano per la prima volta a tempo pieno o che riprendano gli studi con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento). Per l'a.a. 2023/24, l'esonero è rinnovato anche a chi ne aveva usufruito nel 2022/23.	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Studenti che abbiano <b>perso l'occupazione</b> a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrano, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata

Studenti che siano destinatari di un trattamento di <b>integrazione salariale</b> straordinaria (anche “in deroga”) o di un <b>contratto di solidarietà</b> .	100% 2^ e 3^ rata
Esonero per <b>personale T/A</b> dell’Università di Genova che si iscriva a un primo anno o riprenda gli studi dopo un periodo di interruzione con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento)	50% contributo di ricognizione (eventuale) 100% 2^ e 3^ rata
Esonero per <b>personale T/A</b> dell’Università di Genova che si iscriva a un anno successivo al primo	<p>100% 2^ e 3^ rata, condizionato al merito scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per iscritti al 2° anno → aver conseguito 10 CFU entro la data del 31/12 del primo anno;</li> <li>- Per iscritti ad anni successivi al 2° → aver conseguito 25 CFU entro la data del 31 dicembre dell’anno accademico precedente (o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento).</li> </ul> <p>Nel caso di iscrizione a <u>tempo parziale</u>, il numero di crediti formativi di cui al precedente punto è ridotto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale;</li> <li>- <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti;</li> <li>- <u>12 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.</li> </ul> <p>Si ricorda che nell’ambito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2020 è stata approvata dall’Assemblea la proposta di interpretare in modo estensivo le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, ultimo capoverso del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici, relative all’esonero dal versamento del contributo universitario a favore del personale TA (parte in grassetto): <b>“Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento. L’esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.”</b>, nel senso di concedere l’esonero contributivo per cicli di formazione la cui durata legale non superi complessivamente 5 anni (fatta eccezione per i percorsi formativi di durata sessennale LM 41; LM 46, ricompresi nel beneficio), prescindendo dalla sequenzialità della loro frequenza (L3+LM2, LM2+L3, LM2+LM2, LMCU5), e per un numero di anni accademici anche superiore alla durata normale del corso, purché siano presenti i requisiti di merito previsti.</p> <p>La proposta è stata dichiarata esecutiva con D.R. n. 3658 del 28 settembre 2020.</p>

La fruizione dell’esonero totale esclude l’applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall’Ateneo.

**ESONERI PARZIALI** (art. 9 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti <b>disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e 65%</b>	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti stranieri provenienti da <b>"paesi in via di sviluppo"</b>	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti, appartenenti allo stesso <b>nucleo familiare</b> , iscritti contemporaneamente per l'anno accademico corrente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale	30% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti iscritti all'anno accademico corrente quali <b>fuori corso</b> del previgente ordinamento o oltre la durata normale del nuovo ordinamento <b>in debito</b> , alla data del 31 marzo, della <b>sola prova finale o di laurea</b> .	50% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti iscritti all'anno accademico corrente che si classifichino nei primi tre posti di graduatorie di <b>concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale</b> , riconosciuti dall'Università di Genova.	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo <b>"UniGE per i Campioni"</b> , che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica.	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per i <b>figli del personale T/A</b> dell'Università di Genova che si iscrivano a un primo anno o ad anni successivi al primo a corsi di studio di 1° o 2° livello	<p>Riduzione percentuale del <b>contributo universitario</b> variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'<b>ISEE-U</b> è nella fascia <b>€ 0&gt;40.000</b>, l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>30%</b>;</li> <li>- se l'<b>ISEE-U</b> è nella fascia <b>€ 40.000&gt;60.000</b> l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>20%</b>;</li> <li>- se l'<b>ISEE-U</b> è superiore a <b>€ 60.000</b> (oppure in assenza di ISEE-U) l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>5%</b>.</li> </ul> <p>Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei <b>requisiti di merito</b> di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno <b>10</b> crediti formativi universitari (CFU);</li> <li>- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno <b>25</b> CFU.</li> </ul> <p>Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NOTAXAREA.</p>

<p>Esonero per il personale della Pubblica Amministrazione (progetto “Ri-formare la PA – persone qualificate per qualificare il Paese”)</p>	<p>Riduzione percentuale del <b>contributo universitario</b> per gli studenti iscritti a tempo pieno, variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall’ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l’<b>ISEE-U</b> è nella fascia <b>€ 0&gt;40.000</b>, l’iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>30%</b>;</li> <li>- se l’<b>ISEE-U</b> è nella fascia <b>€ 40.000&gt;60.000</b> l’iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>20%</b>;</li> <li>- se l’<b>ISEE-U</b> è superiore a <b>€ 60.000</b> (oppure in assenza di ISEE-U) l’iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>5%</b>.</li> </ul> <p>Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, al primo anno la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) è applicata esclusivamente sulla base del valore ISEE-U.</p> <p>Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei <b>requisiti di merito</b> di cui all’art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno <b>10</b> crediti formativi universitari (CFU);</li> <li>- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno <b>25</b> CFU.</li> </ul> <p>Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NOTAXAREA.</p>
<p>Esonero per appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza Comando Regionale Liguria e loro figli (anche orfani)</p>	<p>Riduzione percentuale del contributo universitario per gli studenti iscritti a tempo pieno, variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall’ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l’ISEE-U è nella fascia € 0&gt;40.000, l’iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 30%;</li> <li>- se l’ISEE-U è nella fascia € 40.000&gt;60.000 l’iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 20%;</li> <li>- se l’ISEE-U è superiore a € 60.000 (oppure in assenza di ISEE-U) l’iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al 5%.</li> </ul> <p>Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, al primo anno la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) è applicata esclusivamente sulla base del valore ISEE-U.</p> <p>Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei requisiti di merito di cui all’art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno <b>10</b> crediti formativi universitari (CFU);</li> <li>- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata</li> </ul>

	<p>normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU.</p> <p>Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NOTAX AREA.</p>
--	--

## Premi di merito

<p><b>Premio per studenti che si iscrivono per la prima volta all'Università, a tempo pieno, al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti (art. 14.1 lettera c) Regolamento)</b></p>	<p>Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca</p>
<p><b>Premio di merito (art. 14.1 lettera c) Regolamento) – iscritti a tempo pieno ad anni di corso successivi al primo entro la durata normale del corso</b></p>	<p>1° classe di merito Riduzione quota fissa di € 400,00 della 3<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca</p> <p>2° classe di merito Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca</p> <p>Nel caso in cui la 3<sup>a</sup> rata non presenti la dovuta capienza, la differenza sarà rimborsata allo studente, fatta salva l'applicazione delle modalità relative al "Conto corrente virtuale dello studente" di cui all'art. 23 del Regolamento.</p>

## ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA': SCADENZE E INDENNITA' DI MORA

Per ottenere l'ISEE-U occorre presentare all'INPS o al CAF la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale**. L'attestazione ISEE-U è rilasciata dopo circa 10 giorni lavorativi.

Sono considerate valide, ai fini della graduazione contributiva, esclusivamente le **attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** rilasciate a favore degli studenti interessati.

Il valore ISEE-U è calcolato assumendo quale riferimento la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Sulla base delle disposizioni della Legge n. 58 del 28/6/2019, i dati reddituali e patrimoniali da dichiarare sono quelli riferibili al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU.

I dati ISEE-U devono essere **autocertificati online** alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu>, secondo le modalità reperibili alla pagina web <http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/>.

Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a **consultare il sistema informativo INPS** e ad **acquisire il valore ISEE-U**.

## TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale

- dal 1° gennaio 2023 al **31 ottobre 2023** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2023 al **31 dicembre 2023** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 100,00
- dal 1° gennaio 2024 al **20 aprile 2024** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di € 200,00

**Termini in deroga potranno essere autorizzati solo per giustificate e documentate motivazioni.**

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

## TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal **12 luglio 2023 al 20 aprile 2024**

Il contributo universitario e la tassa regionale saranno commisurati all'ISEE-U non appena **acquisito** il valore dal sistema informativo dell'INPS.

Oltre la data del **20 aprile 2024**, in caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali **sarà dovuto l'importo massimo** del *contributo universitario* e della *tassa regionale*.

**La sottoscrizione della DSU senza la relativa autocertificazione *online* all'Università non consente la riduzione del contributo universitario e della tassa regionale.**

Gli eventuali importi a credito del *contributo universitario* saranno portati in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta o rimborsati su istanza, secondo le disposizioni sul *conto corrente virtuale dello studente* di cui all'art. 23 del *Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari*.

Il servizio di autocertificazione online è accessibile agli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione (versamento 1<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca).

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dell'attestazione ISEE-U, dei dati autocertificati e l'avvenuta acquisizione degli stessi da parte dell'Università.

Nel caso in cui la DSU attestata dall'INPS riporti degli errori, imprecisioni o omissioni è possibile procedere alla **rettifica** della stessa rivolgendosi agli enti che hanno prestato l'assistenza fiscale **entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.**

Per le **rettifiche** di dati precedentemente autocertificati dallo studente, si terrà conto, al fine della determinazione dell'indennità di mora, della data di sottoscrizione della DSU rettificata.

## **DEROGHE**

Sono previste **deroghe** ai termini di produzione dell'attestazione reddituale e al pagamento dell'eventuale indennità di mora per gli studenti:

- che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;
- che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
- che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;

- che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con “ricognizione”;
- che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;
- a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall’agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio;

i quali saranno tenuti a sottoscrivere la “DSU integrale” entro **30 giorni** dall’avvenuta iscrizione e, sempre entro tale termine, ad autocertificare *online* il valore ISEE-U. Termini in deroga potranno essere autorizzati solo per giustificate e documentate motivazioni.

Nel caso in cui la procedura automatizzata generi una “mora-ISEE-U” non dovuta, lo studente è tenuto a inviare una segnalazione all’indirizzo di posta elettronica [iseeu@segreteria.unige.it](mailto:iseeu@segreteria.unige.it).

In caso d’iscrizione oltre la scadenza per l’autocertificazione *online*, lo studente è tenuto a inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica [iseeu@segreteria.unige.it](mailto:iseeu@segreteria.unige.it) l’attestazione ISEE-U.

Il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà l’applicazione delle indennità di mora deliberate dagli Organi di governo di Ateneo.

### **ISEE-U parificato**

I termini di cui sopra si intendono validi anche per la sottoscrizione dell'ISEE-U parificato, da parte di:

- studenti stranieri non residenti in Italia;
- studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero;
- studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE;

per i quali, a causa di una lacuna applicativa dell'attuale normativa, non è ad oggi possibile il rilascio dell'ISEE-U ordinario.

L'ISEE-U PARIFICATO **non deve** essere autocertificato *online* dallo studente ma prodotto con le modalità indicate alla pagina web <https://corsi.unige.it/info/studenti-iseeu> (voce ISEE-U parificato).